

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3181

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Istituzione della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe

Seduta del 7 luglio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molte categorie di cittadini, fra quelli esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in questi ultimi tempi hanno chiesto ed ottenuto speciali forme assicurative atte a garantire un trattamento di pensione per sé (in caso di vecchiaia e di invalidità) e per i loro superstiti. Altre categorie, da tempo, chiedono insistentemente analoghe forme protettive; fra queste ha particolare importanza, per la sua consistenza numerica, la categoria delle casalinghe le cui sollecitazioni, ampiamente avvertite dal Parlamento, dal 1955 ad oggi sono state tradotte in numerosi disegni di legge.

In materia, si pone oggi un problema improrogabile: coordinare in un unico schema previdenziale le iniziative già concretate ed inserire nel medesimo le iniziative che sono ancora in fase di maturazione.

A questo scopo il presente disegno di legge propone al Parlamento la creazione di un

organismo assicurativo a carattere volontario volto a realizzare le aspirazioni delle casalinghe le quali, per l'insostituibile funzione svolta nella famiglia e nella società, hanno indubbi titoli per ottenere che lo Stato cooperi ad assicurare un più tranquillo avvenire.

Con le norme che si propongono all'esame del Parlamento, la cooperazione dello Stato si estrinseca sia in forma indiretta che in forma diretta.

L'azione indiretta dello Stato si manifesta, in genere, quando un trattamento pensionistico è fondato su esplicite norme di legge, ciò che offre agli iscritti le migliori garanzie; nella specie, oltre a verificarsi le condizioni predette, si realizza l'ulteriore fine di evitare alle contribuzioni degli iscritti le decurtazioni che inevitabilmente subirebbero se le operazioni assicurative fossero eseguite presso imprese aventi fini prettamente speculativi.

L'azione diretta si concretizza, invece, con la maggiorazione, che lo Stato assume a

proprio carico, delle rendite derivanti dai contributi versati dalle iscritte, entro un limite massimo che sarà determinato annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'andamento della gestione.

Per raggiungere le cennate finalità si è prevista l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione separata (avente cioè specifica contabilità e rendiconto proprio) amministrata, peraltro, dai normali organi di amministrazione dell'Istituto, denominata « Mutualità pensioni ».

Il campo di applicazione della nuova forma assicurativa è circoscritto a coloro che attendono per tutta la loro vita esclusivamente alle cure domestiche.

La iscrizione alla « Mutualità pensioni » è, pertanto, consentita, a tutti i cittadini italiani di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età e non abbiano superato il 50°, salve le esclusioni previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 2. La discriminazione del trattamento previdenziale è opportunamente rinviata al momento del pensionamento.

Il limite massimo di età stabilito per la iscrizione si rende necessario per assicurare un periodo sufficientemente lungo della iscrizione stessa ai fini dell'accumulazione contributiva. Tale periodo minimo, peraltro, non è superiore al requisito minimo di anzianità per il pensionamento di vecchiaia nell'assicurazione obbligatoria mentre un trattamento di favore viene garantito alle casalinghe con la esclusione di un minimo di contribuzione.

Alle casalinghe che hanno superato il 50° anno di età si provvede tuttavia ugualmente.

Anzitutto a tale limite si ammette una deroga per le casalinghe che sono già iscritte nell'attuale assicurazione facoltativa, prevedendosi altresì in norme del disegno di legge opportune disposizioni di raccordo.

Inoltre con disposizioni di carattere transitorio le casalinghe in età anziana possono costituirsi, a seconda dei casi, una rendita vitalizia, immediata e differita, integrata dal concorso dello Stato.

L'articolo 3 fissa le modalità da osservarsi da parte di chi intenda iscriversi alla « Mutualità pensioni » e molto opportunamente addossa all'I. N. P. S. il carico di comunicare all'interessato quale contributo debba versare per potersi costituire una pensione di determinato importo al raggiungimento del 65° anno di età.

È evidente che l'indicazione fornita dall'Istituto è meramente indicativa e l'iscritto

(articolo 4) avrà facoltà di versare i contributi in qualsiasi tempo e misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non potrà essere inferiore alle lire 1.000 e ciò al fine di evitare versamenti irrisori che torneranno a tutto svantaggio degli interessati determinando posizioni assicurative prive di consistenza e causa soltanto di complicazioni organizzative e di aggravio di costi.

L'articolo 5 fissa le modalità per l'acquisto e l'annullamento delle marche per il versamento dei contributi e per l'apposizione delle stesse negli appositi libretti di iscrizione.

La norma contenuta nell'articolo 6 è diretta a conservare integra la funzione istituzionale del sistema salvaguardandolo da indebite intrusioni.

Le prestazioni erogate dalla « Mutualità pensioni » consistono in pensioni dirette a favore delle iscritte che vengono riconosciute invalide e di quelle che superino il 65° anno di età.

Non sono state previste prestazioni indirette e riflesse (maggiorazioni per carico familiare e pensioni o liquidazioni a favore di superstiti dell'iscritta pensionata) per un doppio ordine di motivi:

a) il disegno di legge intende proteggere esclusivamente e direttamente la casalinga come individuo (vedansi le discriminazioni adottate per il trattamento di pensione) in quanto non risulti già indirettamente protetta dai sistemi di previdenza dai quali sono coperti altri elementi del nucleo familiare;

b) in relazione anche a quanto precede non può essere attribuita alla casalinga la responsabilità e, di riflesso, l'onere della protezione di altri soggetti che inciderebbe inevitabilmente sull'ammontare delle tariffe assicurative portando in definitiva, a parità di capacità contributiva, ad una minore consistenza della prestazione.

La pensione di vecchiaia (articolo 7) è conferita al compimento del sessantacinquesimo anno di età con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Non si è ritenuto di stabilire una età meno elevata sia per non aggravare, di riflesso, le tariffe assicurative, sia perché in effetti prima di tale età non si verifica, di norma, in questo settore, quella presunta e non patologica riduzione della capacità lavorativa che è il presupposto del pensionamento per vecchiaia.

Ove, peraltro, in effetti, l'iscritta diventi invalida, essa può conseguire, la pensione di invalidità e, a tal fine, l'articolo 8 fissa i

concetti di invalidità pensionabile riferendoli alla specifica condizione delle casalinghe.

Come si è accennato le pensioni sono formate di due parti, la prima determinata convertendo in rendita vitalizia i contributi versati in ciascun anno civile in base ad apposite tariffe e l'altra parte a carico dello Stato: cosicché il trattamento di pensione sarà formato per tre quarti dalla quota a carico della « Mutualità pensioni » e per un quarto dalla quota a carico dello Stato.

Tuttavia, si è ravvisata la necessità — in relazione all'importo complessivo annuo entro cui è necessariamente contenuto, ai sensi del successivo articolo 15, l'intervento integrativo dello Stato — di prevedere la possibilità di determinare annualmente il limite massimo raggiungibile dalla quota di pensione a carico dello Stato.

Il terzo comma dell'articolo 10 stabilisce infatti che con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello del tesoro sentito il Consiglio di amministrazione dell'I. N. P. S. si determina annualmente l'importo complessivo annuo entro cui deve essere in ogni caso contenuta la quota a carico dello Stato.

In tale determinazione dovrà tenersi conto delle risultanze della utilizzazione da parte della gestione dei due miliardi di lire costituenti il concorso annuo dello Stato per il primo quinquennio di applicazione della legge, in relazione soprattutto al numero delle pensioni in godimento.

Condizione per ottenere tale integrazione è che l'iscritta non paghi allo Stato imposte dirette e che non appartenga ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento dell'imposta complementare sul reddito.

Tali esclusioni rispondono ad un duplice motivo: quello di limitare l'intervento sociale dello Stato alle casalinghe effettivamente bisognevoli di aiuto e quello di contenere la relativa spesa entro limiti ragionevoli onde evitare che con l'appesantimento degli oneri che lo Stato sopporta si venga, indirettamente, a danneggiare proprio le categorie meno abbienti.

Ovviamente questa condizione di bisogno non si verifica allorché l'interessata è colpita dal fisco in quanto personalmente in possesso di una certa capacità contributiva, ovvero quando il suo nucleo familiare goda di un reddito annuo complessivo sufficientemente elevato in relazione al quale, in base alla vigente legislazione in materia, il capo famiglia sia assoggettato al pagamento dell'imposta complementare.

La integrazione a carico dello Stato, inoltre, non è concessa allorché l'importo della pensione contributiva non raggiunge le lire 13.000 annue cioè le lire 1.000 mensili. Ma in questo caso più che di un motivo di esclusione trattasi di un presupposto necessario per prendere in considerazione la contribuzione dell'interessata come un atto di previdenza.

Quando infatti si scende al di sotto di questo limite così basso è da presumere che l'iscritta, dopo i primi versamenti, non abbia più avvertito, nel corso della sua vita, l'importanza e la necessità di costituirsi un trattamento di pensione.

Le pensioni (articolo 11) sono suddivise in 13 mensilità e vengono pagate in 6 rate bimestrali e la 13^a viene erogata nella seconda decade di dicembre.

Per evitare il mantenimento in pagamento di pensioni di modesto importo è previsto nello stesso articolo che ove la pensione non raggiunga il minimo annuo di lire 45.500, l'Istituto ne dispone il pagamento in valore capitale.

Anche per questa forma assicurativa — entro i limiti più sopra indicati — si è previsto l'intervento dello Stato nella somma fissa di lire 2 miliardi annui.

Il pesante impegno che si assume lo Stato trova la sua giustificazione nei fini che il provvedimento stesso si pone; coprire sia pure con forma assicurativa volontaria il rischio di invalidità e di vecchiaia per una categoria che pur nell'ampio sistema assicurativo del nostro Paese, non era ancora tutelata e raggiungere così il fine sociale di garantire ad ogni cittadino un trattamento sia pur modesto di pensione.

In relazione a quanto già indicato nelle premesse, l'articolo 12 concede alle casalinghe che hanno superato l'età utile per l'inizio dell'assicurazione la facoltà di costituirsi una rendita vitalizia immediata se ultrasessantatreenni o differita negli altri casi.

In via del tutto eccezionale tali rendite vitalizie sono ammesse, come le pensioni, alla integrazione a carico dello Stato e sono subordinate soltanto alle seguenti indispensabili limitazioni:

a) le rendite vitalizie non sono ammesse per le casalinghe già iscritte all'attuale assicurazione facoltativa in quanto esse possono, ai sensi dell'articolo 2, iscriversi alla Mutualità pensioni senza limitazione di età;

b) essendo fuori causa per le rendite vitalizie, specialmente per quelle immediate, il concetto di liquidazione in capitale, si è

dovuto di necessità stabilire un importo minimo che, per le immediate, è stato fatto coincidere con il minimo, peraltro assai modesto in quanto limitato a 1.000 lire mensili, fissato per l'ammissione delle pensioni vere e proprie alla integrazione a carico dello Stato. La fissazione di un importo minimo è, del resto, comunque necessaria ad evitare il costituirsi di rendite di importo irrisorio che non avrebbero alcun significato sul piano sociale e costituirebbero un grave intralcio per la gestione. Per le rendite differite sono stati fissati minimi più elevati tenendo conto oltre che di altri elementi anche e soprattutto dell'effetto di capitalizzazione il quale consente, a parità di valor capitale versato, di ottenere importi di rendita progressivamente crescenti col crescere del differimento. In ogni caso, tuttavia, l'importo minimo è sempre stabilito in misura inferiore a quello di lire 45.500, fissato per la liquidazione in capitale delle pensioni;

c) la integrazione statale è corrisposta nella stessa quota riconosciuta alle pensioni ma il limite massimo è stato ridotto a lire 19.500 annue, ciò in quanto a differenza delle iscrizioni ordinarie alla Mutualità pensioni, le rendite vitalizie possono costituire motivo di imprevedibile ed immediata dilatazione degli oneri dello Stato.

La facoltà contemplata nell'articolo 12 ha infine carattere temporaneo sembrando ragionevole un termine di due anni perché le casalinghe che hanno superato il 50° anno di età possano meditatamente adottare una decisione in ordine al proprio futuro. Allo scadere del biennio potranno d'altra parte essere meglio valutati gli effetti pratici della disposizione e potrà essere considerata la opportunità di proroghe o modifiche.

L'articolo 13 è diretto a coordinare l'ordinamento delle Mutualità pensioni con quello dell'assicurazione facoltativa che viene mantenuta in funzione. Le iscritte a tale assicurazione hanno facoltà di proseguire i versa-

menti o di iscriversi, invece, alla « Mutualità pensioni ». In quest'ultimo caso, essendo evitata con la norma contenuta nel primo comma la eventualità di sovrapposizioni, i periodi di iscrizione e quindi le quote di pensione relative vengono opportunamente resi cumulabili nell'intendimento di evitare l'applicazione di disposizioni limitative (liquidazione in capitale) e di consentire viceversa, il raggiungimento dei requisiti minimi per l'applicazione di norme favorevoli alle interessate (concorso dello Stato).

L'articolo 14 detta norme relative ai ricorsi ed alle controversie e richiama inoltre, per la « Mutualità pensioni », i benefici, esenzioni e trattamenti particolari di cui godono le altre gestioni dell'Istituto.

Con l'articolo 15 si provvede alla copertura degli oneri che la legge pone a carico dello Stato.

Al riguardo giova notare che il disegno di legge fissa in due miliardi lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1961-62 ed a ciascuno dei quattro esercizi che lo seguono, rimandando ad ulteriori provvedimenti legislativi gli stanziamenti successivi.

Dagli studi tecnici che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge, infatti, è risultata l'impossibilità di prevedere lo sviluppo degli oneri nel corso degli anni futuri se non adottando ipotesi di lavoro di larghissima approssimazione, prima fra queste la maggiore o minore affluenza di iscrizioni alla « Mutualità pensioni ». Di qui la necessità, da un lato, di limitare lo stanziamento ad un quinquennio per quanto concerne la sua misura, dall'altro di preconstituire uno strumento che consenta di contenere la spesa nei limiti che volta per volta saranno giudicati sopportabili. A tale ultima esigenza provvede il disposto del 3° comma dell'articolo 10 con il quale si demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di fissare ogni anno il limite massimo della quota di pensione a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la « Mutualità pensioni » avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.

La « Mutualità pensioni » costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.

L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.

ART. 2.

Possono iscriversi alla « Mutualità pensioni » le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di età nonché, senza limitazione di età, le persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Non possono iscriversi coloro che:

a) godano di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed in favore dei superstiti ed a carico di forme che siano sostitutive o che abbiano determinato l'esclusione o l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione generale;

b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a);

c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a), ferme restando la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione, e la facoltà, quando ne ricorrano le condizioni, di iscriversi all'assicurazione facoltativa regolata dall'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

La disposizione di cui al 2° comma del presente articolo si applica altresì ai trattamenti di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.

ART. 3.

Colei che intende iscriversi alla « Mutualità pensioni » deve presentare all'Istituto una apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonché l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi — come minimo — al raggiungimento dei 65 anni di età e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui all'articolo 2.

L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potrà essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda di iscrizione rimane priva di ogni effetto.

ART. 4.

La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente articolo 3, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione, è meramente indicativa. Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo articolo 5, le assicurate hanno facoltà di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non può essere inferiore a lire mille.

ART. 5.

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » sono munite, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un apposito « libretto di iscrizione » il cui modello viene stabilito e variato, quando occorra, con delibera del Comitato Esecutivo dell'Istituto.

Il versamento dei contributi alla « Mutualità pensioni » viene eseguito in contanti, presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presso gli Uffici postali e presso gli altri Uffici cui può esserne dato incarico da parte dell'Istituto predetto. Contestualmente al versamento dei contributi l'interessata deve presentare il libretto di iscrizione, sul quale l'ufficio percipiente deve applicare immediatamente le marche che ne rappresentano il controvalore, annullandole con timbro ad olio, da cui deve risultare chiaramente la data dell'operazione e la denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita.

Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto, subito dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla presentatrice.

L'apposizione di timbro con data diversa da quella effettiva costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno.

Le marche debbono essere applicate una per ogni casella, senza lasciare caselle vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse.

Gli uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono vendere le marche senza applicarle sui libretti, né possono rifiutarsi di procedere alle operazioni indicate nel comma secondo del presente articolo.

I libretti di iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati alle sedi dell'Istituto per il ritiro dei foglietti contenenti le marche. In apposita sezione dello stesso libretto l'Istituto rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dei foglietti e dell'importo complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si osserveranno le modalità che verranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Per i versamenti eseguiti presso gli Uffici postali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

ART. 6.

Quando l'Istituto accerti che l'assicurata non possedeva all'atto dell'iscrizione i requisiti stabiliti dall'articolo 2, potrà annullare entro tre mesi dal giorno in cui ha contestato all'interessata tale mancanza, l'iscrizione stessa restituendo i contributi versati senza interessi, oppure potrà mantenere in vigore l'iscrizione, riducendo del 10 per cento la rendita assicurata. Tale rendita è esclusa dal beneficio della quota a carico dello Stato di cui al successivo articolo 9.

Nel caso che l'indebita iscrizione sia stata ottenuta con dolo, si farà luogo all'annullamento nei termini di cui al comma precedente senza diritto dell'assicurata al rimborso dei versamenti effettuati.

ART. 7.

La pensione di vecchiaia è conferita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che l'iscritta abbia compiuto il 65° anno di età.

ART. 8.

Dopo il compimento di almeno cinque anni dalla data in cui fu effettuato il primo versamento dei contributi, possono ottenere la pensione di invalidità le iscritte che in conseguenza di sopraggiunto difetto fisico o mentale, siano divenute incapaci di esercitare la normale manuale attività propria delle casalinghe.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fu presentata la domanda.

La pensione di invalidità può essere revocata quando la capacità di lavoro sia ripristinata, sia in conseguenza di miglioramento delle obiettive condizioni fisiche o mentali della pensionata, sia in dipendenza di un puro e semplice riadattamento al lavoro casalingo.

ART. 9.

Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono formate per tre quarti dalla quota a carico della « Mutualità pensioni », costituita con i versamenti dell'iscritta e calcolata sulla base delle tariffe di cui al presente articolo e per un quarto dalla quota a carico dello Stato, salvo il limite massimo stabilito ai sensi del successivo articolo 10.

La parte a carico della « Mutualità pensioni » è determinata convertendo in rendita vitalizia i contributi versati in ciascun anno solare, in base alle tariffe previste dall'articolo 92 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e richiamato dall'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Tali tariffe possono essere variate, tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; con lo stesso provvedimento si determinano altresì le eventuali condizioni particolari di applicazione della tariffa.

La nuova tariffa, dalla data della sua entrata in vigore, si applica anche a coloro che si iscrissero alla « Mutualità pensioni » anteriormente alla data stessa, limitatamente peraltro ai contributi versati posteriormente a tale data.

ART. 10.

La quota di pensione a carico dello Stato è assegnata dall'Istituto al momento della

liquidazione della pensione, purché l'iscritta dimostri di non essere tenuta a pagare imposte dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento dell'imposta complementare sul reddito.

La quota di pensione a carico dello Stato non è dovuta qualora la pensione costituita con i versamenti dell'iscritta non raggiunga le lire 13.000 annue nè quando l'iscritta fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o, infine, di altri trattamenti obbligatori di previdenza.

La quota di pensione a carico dello Stato non può superare, per ciascuna pensione, l'importo complessivo annuo che è determinato annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della utilizzazione da parte della gestione — in rapporto al numero delle pensioni in godimento — del concorso dello Stato di cui al successivo articolo 15.

L'importo della quota a carico dello Stato per ogni singola pensione non potrà essere ridotta, per effetto della norma di cui al comma precedente, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione stessa.

La titolare della pensione è tenuta a denunciare allo Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico dello Stato.

Chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se o ad altri il godimento della quota di pensione a carico dello Stato prevista dal presente articolo, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 11.

Le pensioni liquidate a norma della presente legge sono suddivise in tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di dicembre.

Per le pensioni che, compreso il concorso dello Stato, non raggiungano il minimo an-

nuo di lire 45.500 l'Istituto dispone il pagamento in valore capitale.

Le tariffe per le liquidazioni in capitale di cui al comma precedente sono deliberate ed approvate con le modalità stabilite al precedente articolo 9.

ART. 12.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe con età compresa tra i 50 ed i 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età posteriore.

Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe con età superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia immediata.

Il diritto alle rendite indicate ai comma precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con l'osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 9.

La costituzione della rendita vitalizia non è consentita per importi inferiori a:

lire 13.000 annue per le rendite vitalizie immediate e per quelle differite fino a due anni dal versamento del capitale;

lire 15.000 annue per le rendite vitalizie differite da oltre 2 fino a 4 anni;

lire 17.000 annue per le rendite vitalizie differite da oltre 4 fino a 6 anni;

lire 19.000 annue per le rendite vitalizie differite da oltre 6 fino a 8 anni;

lire 21.000 annue per le rendite vitalizie differite da oltre 8 fino a 10 anni;

lire 23.000 annue per le rendite vitalizie differite da oltre 10 fino a 12 anni;

lire 25.000 annue per le rendite vitalizie differite di oltre 12 anni.

Le rendite vitalizie erogate a norma dei precedenti comma sono ammesse alla integrazione a carico dello Stato con le modalità e con i limiti previsti negli articoli 9 e 10 e con la ulteriore limitazione che la integrazione a favore di ciascuna titolare di rendita non può superare le lire 19.500 annue.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle casalinghe già iscritte all'assicurazione facoltativa ammesse, ai sensi dell'articolo 2, all'iscrizione alla «Mutualità pensioni» in deroga al limite massimo di età.

ART. 13.

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » che siano anche iscritte nei ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non potranno effettuare ulteriori versamenti nell'assicurazione stessa.

La quota di pensione a carico dello Stato, prevista dall'articolo 9, è assegnata, limitatamente alla pensione costituita con i contributi versati dall'iscritta alla « Mutualità pensioni », anche quando tale pensione risulti inferiore al limite minimo indicato nel secondo comma dell'articolo 10 ma non inferiore alla differenza tra il limite stesso e la pensione eventualmente liquidata nell'assicurazione facoltativa di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini della liquidazione in capitale il limite contemplato dall'articolo 11, secondo comma, si computa sommando l'importo della pensione liquidata nell'assicurazione facoltativa e di quella liquidata dalla « Mutualità pensioni ».

La domanda di pensione nella « Mutualità pensioni » è considerata, a tutti gli effetti, come domanda di pensione anche nell'assicurazione facoltativa.

È in facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di procedere alla erogazione delle due pensioni con unico titolo di pagamento.

ART. 14.

I ricorsi e le controversie relativi all'applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 110 e le disposizioni del titolo VII del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche o integrazioni.

ART. 15.

A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 9 e 10 della presente legge, lo Stato versa alla « Mutualità pensioni » la somma di lire due miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi.

A tale onere si farà fronte con aliquota dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuova aliquota della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.